

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere F. Mancuso

recante: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)”.

Relazione descrittiva

La legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) all'art. 24, comma 5, statuisce: *“A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.”*

La suddetta previsione normativa, trattando la materia della rotazione degli incarichi dirigenziali, deve essere armonizzata con la vigente normativa nazionale (c.d. legge anticorruzione – Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).

La rotazione del personale, nell'ambito di detta normativa, è considerata misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La normativa anticorruzione assegna al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di ciascun ente anche la funzione di definire direttamente o rinviare a specifico atto organizzativo i criteri della rotazione (individuazione dei settori, fissazione della periodicità, caratteristiche della rotazione).

Pertanto, la sede materia e per stabilire, tra l'altro, la periodicità della rotazione ordinaria dei dirigenti è il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Alla luce di tali considerazioni risulta necessaria l'abrogazione del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 che prevede una rotazione avulsa da tutte le valutazioni e procedure che sottendono il succitato Piano. La proposta, versando il Consiglio regionale in regime di *prorogatio*, per i motivi sopra esposti, stante il perdurare della crisi, riveste il carattere della necessità e dell'urgenza.

La proposta si compone di 3 articoli e trattandosi di previsioni di natura ordinamentale non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “**Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)**”.

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifiche all'articolo 24 della l.r. 7/1996 abrogando il comma 5.			0
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere F. Mancuso recante: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 7/1996)

1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 03 giugno 2021

Il Consigliere regionale
f.to Filippo MANCUSO